

ALLEGATO VI b

LEONARDO DA VINCI II

MODELLO TIPO DI CONTRATTO

DI GRUPPO

CLAUSOLE MINIME¹

¹ Il Contraente potrà aggiungere altre clausole a quelle qui di seguito indicate, previa autorizzazione per iscritto da parte dell'Agenzia Nazionale.

CONTRATTO TIPO LEONARDO DA VINCI

La presente convenzione, siglata nel quadro del programma comunitario Leonardo da Vinci - seconda fase (decisione 1999/382/CE del Consiglio, GU L 146 dell'11/06/99) regola i rapporti tra:

.....
con sede a:.....
rappresentato da:.....
in appresso denominato «il contraente»

e/o

.....
con sede a:.....
rappresentato da:.....
in appresso denominato «l'ente d'invio»

e/o

.....
con sede a:.....
rappresentato da:.....
in appresso denominato «l'ente ospitante»

e

i beneficiari di cui all'elenco allegato

i quali convergono quanto segue:

Articolo 1: Oggetto

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla decisione 99/382/CE del Consiglio, dell'11/06/99, che istituisce la seconda fase del Programma Leonardo da Vinci, il "contraente", "l'ente d'invio", "l'ente ospitante" e i "beneficiari" s'impegnano a realizzare i tirocini che costituiscono l'oggetto della presente convenzione, previsti dalla **CONVENZIONE N.** firmata tra il contraente e l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci per il progetto di tirocini denominato.....

La presente convenzione, che ciascuna parte dichiara di aver letto e approvato, regola i rapporti fra le parti e i rispettivi diritti e obblighi per quanto riguarda la loro partecipazione al progetto di tirocini di cui sopra.

Il contesto in cui s'inserisce la realizzazione del progetto di tirocini è specificato dalla convenzione siglata tra l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci e il contraente.

Articolo 2: Durata

I tirocini cominciano il/...../..... e terminano il/...../....., per una durata di mesi (settimane). Il progetto ha una durata² dimesi, inizierà il/...../..... e si concluderà il/...../..... La presente convenzione si riferisce al periodo di durata del progetto.

Articolo 3: Obblighi del contraente e dell'ente d'invio

Il contraente e l'ente d'invio s'impegnano:

- ad adottare i provvedimenti necessari alla preparazione, all'esecuzione e al corretto svolgimento dei tirocini che costituiscono l'oggetto della presente convenzione, secondo le disposizioni contenute nella convenzione siglata tra l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci e il contraente.
- a garantire controllo e valutazione del periodo di tirocinio;
- a raccogliere tutte le informazioni utili a verificare l'ammissibilità dei partecipanti e le condizioni del periodo di tirocinio nel quadro del programma Leonardo da Vinci.
- a garantire che sia stato fatto l'indispensabile per dotare il beneficiario di una copertura relativa all'assicurazione/assistenza e, se necessario, a finanziarla durante lo svolgimento del tirocinio nel quadro della presente convenzione.

Articolo 4: Obblighi dell'ente ospitante

L'ente ospitante è tenuto:

- ad adottare i provvedimenti necessari alla preparazione, all'esecuzione e al corretto svolgimento dei tirocini che costituiscono l'oggetto della presente convenzione, secondo le modalità e gli obiettivi del programma di tirocinio contenuti nella convenzione siglata tra l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci e il contraente;
- a garantire la reale applicazione delle conoscenze dei beneficiari e ad affidar loro mansioni e responsabilità in linea con le qualifiche e le esperienze possedute e i contenuti definiti nel progetto approvato al contraente;

² La durata del progetto è quella indicata all'articolo 3 della Convenzione tra Contraente e Agenzia nazionale.

- a fornire assistenza logistica ai beneficiari;
- a collaborare, ove necessario, coi responsabili del controllo dei tirocini appartenenti all'ente d'invio;
- a garantire che sia stato fatto l'indispensabile per dotare i beneficiari di una copertura relativa a tutti i rischi d'infortunio connessi con la realizzazione dei tirocini nel quadro della presente convenzione.

Articolo 5: Obblighi del beneficiario

Il beneficiario finale s'impegna:

- a sottoporsi alla disciplina dell'ente ospitante, ai suoi orari di lavoro, ai regolamenti in vigore e alle disposizioni di legge riguardanti il segreto professionale. In caso di mancata ottemperanza alle suddette norme, il responsabile dell'ente ospitante ha il diritto di porre fine al tirocinio, previa notifica alle diverse parti contraenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- a informare il contraente in anticipo e il più rapidamente possibile in caso di rinuncia al tirocinio prima che questo abbia inizio o se la sua durata è ridotta per iniziativa sua o dell'ente d'invio o ospitante.

Articolo 6: Descrizione delle mansioni

La descrizione dettagliata delle mansioni assunte e svolte dai beneficiari nel quadro del tirocinio che costituisce l'oggetto della presente convenzione figura in allegato (allegato I: Descrizione del progetto).

Articolo 7: Finanziamento

Il partenariato s'impegna a realizzare il tirocinio oggetto della presente convenzione e a coprire le spese di mobilità conformemente alle norme di finanziamento stabilite dall'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci e contenute nel Manuale Amministrativo e Finanziario.

Articolo 8: Contributo finanziario Leonardo da Vinci

Il contributo finanziario di Leonardo da Vinci percepito dal contraente per la realizzazione dei tirocini oggetto della presente convenzione ammonta a un importo di€ per ciascun beneficiario, di cui:

- € per le spese di viaggio;
- € per l'indennità di soggiorno;
- € per le spese di assicurazione/assistenza.

È inoltre previsto un contributo finanziario aggiuntivo di Leonardo da Vinci per un importo complessivo di € per n.....beneficiari disabili.

Se la durata effettiva dei tirocini è inferiore a quella determinata all'articolo 2, il contraente potrà esigere la restituzione della quota di contributo finanziario Leonardo da Vinci corrispondente al periodo di tirocinio non realizzato.

Articolo 9: Altre fonti di finanziamento

Le altre fonti di finanziamento (fondi propri del partenariato, altri programmi comunitari, altro) percepite dal beneficiario per il tirocinio oggetto della presente convenzione ammontano a un totale di €, di cui:

- € per le spese di viaggio;
- € per l'indennità di soggiorno;
- € per le spese di assicurazione/assistenza.

Articolo 10: Pagamenti

Il contraente s'impegna a gestire l'intera borsa (contributo Leonardo da Vinci più altre fonti di finanziamento) per conto di ciascun beneficiario, e a corrispondergli, se lo ritiene opportuno, una quota di essa, nella misura di€ per spese ammissibili che il beneficiario volesse sostenere autonomamente.

Articolo 11: Conto bancario

I contraente si impegna a regolare il pagamento delle somme dovute al partner e/o all'organismo ospitante secondo le modalità con questi concordate e definite come segue:

.....
.....

Articolo 12: Relazioni

L'ente ospitante e il beneficiario provvederanno insieme a redigere un rapporto sul tirocinio e a inoltrarlo all'ente d'invio e al contraente entro e non oltre il mese successivo alla fine del tirocinio.

Il rapporto indicherà fra l'altro la durata del tirocinio, le mansioni svolte dal beneficiario e i finanziamenti di Leonardo da Vinci nonché, se del caso, quelli emessi dall'ente ospitante.

Ciascun beneficiario, al rientro, si impegna a fornire al contraente gli originali dei titoli di viaggio e dei documenti giustificativi relativi al soggiorno e all'eventuale assistenza/assicurazione.

In caso di mancata presentazione dei rapporti e dei giustificativi nella forma e nei termini prescritti, il contraente è autorizzato a stabilire opportune sanzioni finanziarie nei confronti del beneficiario.

Articolo 13: Monitoraggio e controllo

I beneficiari, l'ente ospitante e l'ente d'invio forniranno quanto prima al contraente tutte le informazioni che quest'ultimo dovesse eventualmente richiedere in merito alla realizzazione dei tirocini oggetto della presente convenzione.

I beneficiari, l'ente ospitante e l'ente d'invio terranno a disposizione del contraente tutti i documenti dimostranti che il progetto di tirocinio è in via di realizzazione o è già stato effettuato, conformemente alle clausole della convenzione siglata tra l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci e il contraente.

Le parti contraenti si impegnano a garantire al personale dell'Agenzia nazionale, della Commissione europea e della Corte dei conti delle Comunità europee, nonché alle persone da queste delegate, il diritto di accesso ai luoghi o ai locali dove il progetto è realizzato,

nonché a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria del progetto. L'accesso delle persone delegate dall'Agenzia nazionale, dalla Commissione europea e dalla Corte dei conti delle Comunità europee, potrà sottostare a delle condizioni di riservatezza da definire tra l'Agenzia nazionale, la Commissione europea e la Corte dei conti delle Comunità europee, da una parte, e le parti contraenti dall'altra.

Articolo 14: Responsabilità

Ciascuna parte contraente esonera l'altra da ogni responsabilità civile dovuta a eventuali danni subiti da essa stessa o dal suo personale nel contesto dell'esecuzione della presente convenzione, nella misura in cui detti danni non siano dovuti a negligenza grave o a comportamento doloso dell'altra parte contraente o del suo personale.

Il contraente garantisce l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci, la Commissione europea e il loro personale contro ogni azione di riparazione dei danni subiti da terzi, compreso il personale del progetto, nel contesto dell'esecuzione della presente convenzione, nella misura in cui detti danni non siano dovuti a negligenza grave o a comportamento doloso dell'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci, della Commissione europea o del loro personale.

Articolo 15: Risoluzione della convenzione

In caso di inadempienza, da parte di uno dei contraenti, a uno degli obblighi previsti dalla presente convenzione, e indipendentemente dalle conseguenze di legge applicabili al trasgressore, è possibile porre fine alla convenzione. In tal caso il contraente può a pieno titolo rescindere dalla convenzione senza bisogno di procedere a nessun'altra formalità giudiziaria, dopo una messa in mora notificata alle parti per lettera raccomandata cui non sia stato dato seguito entro il termine di un mese.

Il contraente deve informare quanto prima l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci, fornendo tutte le precisazioni del caso, di qualunque avvenimento che possa rivelarsi pregiudizievole dell'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 16: Competenza giurisdizionale

In mancanza di un accordo amichevole, i tribunali di(sede del contraente) sono i soli competenti a pronunciarsi su eventuali controversie fra le parti contraenti relative alla presente convenzione.

La legge applicabile alla presente convenzione è quella del paese del contraente.

Articolo 17: Modifiche o integrazioni alla convenzione

La presente convenzione non può essere modificata che per mezzo di una clausola addizionale approvata per entrambi le parti dai firmatari della convenzione.

Allegato I : Descrizione del progetto

La descrizione del progetto, ivi compresa quella delle mansioni legate alla realizzazione dei tirocini di cui sopra, fa parte integrante della presente convenzione, alla quale è allegata.

Fatto a in quattro copie.

Per il contraente,

.....

Per l'ente d'invio,

.....

Per l'ente ospitante,

.....

Per i beneficiari (cfr. elenco allegato)

.....

Allegato I : Descrizione del progetto

1) Calendario di lavoro

2) Data dell'eventuale visita preparatoria

3) Data/e di realizzazione dei tirocini

4) Descrizione delle mansioni svolte dai beneficiari nel contesto del tirocinio oggetto della presente convenzione.....
.....

Allegato II: Elenco dei beneficiari

	Nome e cognome	Firma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		